

ACCORDO

DI

COLLABORAZIONE NEL SETTORE ONCOLOGICO

TRA

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana,

Vista la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974 e la successiva modifica del 21 dicembre 1991, che regola, tra l'altro, i rapporti in materia sanitaria e, in particolare, il disposto degli articoli 2 e 13;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n° 502, che modifica la Legge 23 dicembre 1978, n° 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Animati dal desiderio di attuare una collaborazione nel settore oncologico relativa all'assistenza, alla ricerca e alla sperimentazione clinica tra i due Stati;

Concordano quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale italiano e l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, quale responsabile della gestione dell'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino (nel prosieguo indicato come "Ospedale"), relativamente all'assistenza prestata nel settore oncologico a cittadini italiani e agli altri soggetti a tali fini equiparati secondo l'ordinamento italiano.

Articolo 2

1. La Repubblica di San Marino si impegna ad ampliare, adeguare ed ammodernare a proprie spese il reparto di oncologia dell'Ospedale, al fine di realizzare, in collaborazione con qualificati Istituti oncologici italiani, una struttura di eccellenza e di alta specializzazione dedicata all'assistenza, alla ricerca e alla formazione in campo oncologico.

2. La nuova struttura oncologica, di cui al comma 1, assicura l'erogazione delle prestazioni oncologiche contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente anche in Italia, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi indicati dal Piano Sanitario Nazionale italiano e in conformità agli standard previsti dalle norme vigenti per le strutture sanitarie che operano per il Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 3

1. L'Ospedale, tramite l'Istituto per la Sicurezza Sociale, comunica al Ministero della Sanità della Repubblica Italiana (nel prosieguo indicato come il "Ministero della Sanità"), entro 30 giorni dall'avvenuta realizzazione della struttura oggetto del presente Accordo, i servizi e/o le divisioni con il relativo numero dei posti letto, non superiore a 90, ivi compresi quelli per l'assistenza diurna, la pianta organica in atto, nonché l'elenco nominativo dei sanitari in servizio con l'indicazione delle rispettive qualifiche.
2. Il Ministero della Sanità verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma 1. Ogni variazione delle divisioni e/o dei servizi dell'Ospedale, rilevante ai fini del presente Accordo, viene preventivamente concordata con il Ministero della Sanità, al fine di assicurare il rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale.
3. Si applica quanto previsto dalla normativa che regola il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personale, vigente nell'Unione Europea.

Articolo 4

1. L'attività sanitaria dell'Ospedale nella materia oggetto del presente Accordo è sottoposta alla vigilanza e al controllo dello Stato di San Marino con modalità equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano vigente, ovvero, qualora richiesto dallo Stato di San Marino, delle autorità competenti dello Stato italiano.

Articolo 5

1. L'accesso ai servizi oncologici della struttura ospedaliera è consentito nei limiti della ricettività dei posti letto di cui all'art. 3, comma 1.

2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale si applicano le disposizioni di legge italiane che disciplinano le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri pubblici.
3. Per comprovati, eccezionali motivi, l'Ospedale può accettare malati di cui al precedente comma anche in sovrannumero rispetto ai posti letto, dandone immediata comunicazione al Ministero della Sanità.

Articolo 6

1. L'Ospedale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con i competenti organismi italiani, può provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale in campo oncologico di operatori sanitari, nonché alla promozione e svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni cliniche ed attività scientifiche e didattiche nel campo oncologico.

Articolo 7

1. L'attività didattica dell'Ospedale è svolta nel pieno rispetto della personalità del paziente e, ove richiesto, con il suo consenso.
2. L'attività di ricerca e sperimentazione clinica in materia oncologica dell'Ospedale viene svolta nel rispetto della normativa vigente nell'ordinamento italiano.

Articolo 8

1. Ogni interruzione o variazione dei servizi di cui al presente Accordo verrà tempestivamente comunicata al Ministero della Sanità che ne informerà le Regioni.
2. L'Ospedale comunicherà annualmente tramite l'Istituto per la Sicurezza Sociale al Ministero della Sanità le informazioni relative all'assistenza oncologica fornita ai pazienti provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 9

1. Le prestazioni rese, per quanto di competenza del presente Accordo, vengono rimborsate sulla base del sistema in vigore in Italia.


Articolo 10

1. Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Se al momento della denuncia un'azione di cooperazione compresa nel quadro del presente Accordo è in corso, esso resterà in vigore fino al suo completamento.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *ROMA*, il *4 APRILE 2001*, in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica di San Marino



Per la Repubblica Italiana

